

## **TI\_GERICHTE 14.2002.124 vom 5. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2002.124](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2002.124)

FR: TI\_GERICHTE 14.2002.124 du 5 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 14.2002.124 del 5 febbraio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.02.2003  
14.2002.124

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.2002.124 Lugano 5 febbraio 2003 /B/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 29 ottobre 2002 presentata da \_\_\_\_\_ rappr. da: \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ rappr. da: \_\_\_\_\_ sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 dicembre 2002 ha così deciso: "1. È pronunciato il fallimento di \_\_\_\_\_, a far tempo da mercoledì \_\_\_\_\_ alle ore 14.00. 2./3./4. Omissis." Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 20 dicembre 2002 da \_\_\_\_\_ che ne postula l'annullamento; preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con ordinanza presidenziale 23 dicembre 2002 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto: A. Con istanza 29 ottobre 2002 la \_\_\_\_\_ ha chiesto il fallimento di \_\_\_\_\_ per fr. 2'501.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All'udienza di contraddittorio del 27 novembre 2002 il debitore non è comparso. C. Con sentenza 11 dicembre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano il fallimento di \_\_\_\_\_ a far tempo dall'11 dicembre 2002 alle ore 14.00. D. Con atto di appello 20 dicembre 2002 \_\_\_\_\_ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere pagato l'importo posto in esecuzione valuta 10 dicembre 2002, come si evince dalla dichiarazione 18 dicembre 2002 della creditrice (doc. C). Considerato in diritto: 1 . a) Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. b) L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio \_\_\_\_\_ ha prodotto una dichiarazione 18 dicembre 2002 della creditrice (doc. C), in cui quest'ultima conferma, in relazione all'esecuzione in esame, di essere stata tacitata valuta 10 dicembre 2002. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante declaratoria di decozione. Di conseguenza il fallimento di \_\_\_\_\_ va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF. 2. L'appello 20 dicembre 2002 \_\_\_\_\_ va quindi accolto. La tassa di giustizia è posta a carico

dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti vanno caricare all'appellante. Per questi motivi, richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF pronuncia: I. L'appello 20 dicembre 2002 \_\_\_\_\_, è accolto. "1. La dichiarazione di fallimento 11 dicembre 2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 2002.00976 nei confronti di \_\_\_\_\_, è annullata. 2 La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di \_\_\_\_\_. 3 .La spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di \_\_\_\_\_." II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta carico di \_\_\_\_\_. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La  
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.